

0161023



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

in c2.:/.: Ci di uslcsne'deil  
presmte provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
U disposto .r:l'ufficio  
a richiesta di parte  
imposto d: .s|la legge

Anna Petruzzellis - Presidente -  
Angelo Capozzi  
Gaetano De Amicis - Relatore -  
Antonio Costantini  
Fabrizio D'Arcangelo

Sent. n. sez.  
U.P. - 15/11/2022  
R.G.N. 27374/2022

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;  
udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis;  
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;  
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Paola Serpentino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado;  
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del , aprile 2022 la Corte di appello di Torino, in accoglimento dell'appello posto sia dal difensore della parte civile, (omissis)

(omissis) che dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, ha riformato la decisione assolutoria di primo grado - pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal Tribunale di Asti in data 28 settembre 2018 per non avere commesso il fatto - e ha dichiarato (omissis) responsabile del reato di cui agli artt. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e 3 della legge n. 54 del 2006 (ora art. 570-bis cod. pen.), condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per come derivati sia dal predetto reato che da quello di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2; cod. pen., oltre ad una provvisoria di euro ottomila.

2. Avverso la richiamata decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo, con un primo motivo, vizi della motivazione in relazione alla mancata conferma della decisione assolutoria.

Si assume, al riguardo, che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie emerse da alcune dichiarazioni testimoniali ( (omissis) , dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte civile ( (omissis) e dall'esame dell'imputato, che ne dimostrerebbero l'assoluta incapacità patrimoniale e lo stato di indigenza: l'imputato, infatti, risulta essere privo di occupazione, fatta eccezione per alcuni lavori saltuari, ha sempre cercato lavoro invano, ha vissuto in casa di amici o nel dormitorio e si reca alla mensa dei poveri, ricevendo piccole elargizioni di denaro dal parroco, che sono state usate per le esigenze della figlia.

2.1. Con un secondo motivo si censurano vizi della motivazione in relazione alla concessione della provvisoria, per avere la sentenza impugnata ommesso di considerare i versamenti, sia pure minimi, effettuati dall'imputato in favore della parte civile, erroneamente quantificando, peraltro, la somma liquidata a titolo di danno morale.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 8 novembre 2022 il difensore della costituita parte civile (omissis) Avv. (omissis) , ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado.



5. Il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. (omissis) , ha trasmesse le sue conclusioni alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 novembre 2022, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso, con allegata istanza di liquidazione dell'onorario professionale per essere il proprio assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato.


### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile sia per la manifesta infondatezza che per la aspecificità di formulazione delle relative doglianze, avendo la sentenza impugnata ampiamente motivato sulle ragioni per cui, senza alcuna necessità di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative, le medesime testimonianze raccolte in primo grado dovevano essere diversamente valutate, non essendone messi in dubbio i profili di attendibilità, ma sorreggendo il diverso ragionamento probatorio sulla base del dirimente presupposto logico-giuridico, dalla Corte d'appello specificamente argomentato, del loro travisamento da parte del Giudice di primo grado.

Non v'è infatti alcun obbligo, per il giudice di appello, di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro, Rv. 272886), ovvero inficiata da un errore di diritto (Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562).

Uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) - secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato - la sentenza impugnata ha specificamente richiamato le emergenze probatorie già vagliate dal primo Giudice - con particolare riferimento a ciascuna delle dichiarazioni testimoniali in narrativa richiamate (v., *supra*, il par. 2) - e ne ha motivatamente offerto una diversa valutazione, ponendo in rilievo l'erroneità della conclusione cui era pervenuta la pronuncia liberatoria, là dove aveva ritenuto indimostrato il fatto che alla figlia minore fossero mancati i mezzi di sussistenza.

Al riguardo, invero, la Corte distrettuale ha posto in evidenza come, a far data dal provvedimento di separazione, l'imputato, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, risultava aver eseguito un solo bonifico (dell'importo di euro 100,00) in favore della minore, oltre ad occasionali regalie nei relativi incontri, ed



ha inoltre rimarcato il fatto che la moglie aveva dovuto far ricorso all'aiuto economico della madre e della sorella per far fronte alle relative necessità, coerentemente uniformandosi, anche sotto tale profilo, al pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (*ex multis* v. Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871), secondo cui, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.

Richiamato, inoltre, il principio, costantemente affermato da questa Corte (da ultimo v. Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626), secondo cui l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato, la decisione impugnata ha puntualmente ripercorso le risultanze probatorie del primo giudizio (tratte, segnatamente, dalle dichiarazioni dello stesso imputato e dalle deposizioni dei testi (omissis) ), ponendo in rilievo i dirimenti elementi di fatto qui di seguito indicati: a) che l'imputato, pur avendo svolto lavori saltuari come giardiniere e decoratore, nulla di quanto ricevuto a titolo di compenso aveva riversato in favore della minore, per soddisfarne le obiettive necessità di vita; b) che egli, dopo aver smesso di lavorare quale dipendente nell'aprile del 2015, aveva iniziato ad attivarsi per reperire una collocazione lavorativa solo nei giorni immediatamente precedenti l'udienza del 11 maggio 2018; c) che la perdita di una fonte di reddito sicura nell'aprile 2015 era dipesa da una sua scelta autonoma, indi non incolpevole, in adesione a quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte per elevare l'incapacità economica dell'obbligato a causa di giustificazione per il mancato adempimento degli obblighi sanzionati dall'art. 570 cit. (Sez. 6 n. 53173 del 22/05/2018, R. Rv. 274613)

Sulla base di tali acquisizioni probatorie la Corte distrettuale ha confutato l'impianto argomentativo sul quale era stato erroneamente strutturato il diverso epilogo decisorio cui era pervenuta la prima decisione di merito ed ha logicamente concluso nel senso che l'imputato, pur in giovane età e in possesso di specifica capacità lavorativa, nulla aveva fatto, nel corso di un triennio, per munirsi di

un'occupazione che gli consentisse di adempiere alle obbligazioni giudizialmente impostegli verso la figlia minore.

Coerentemente affermata, pertanto, deve ritenersi l'affermazione di responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente, sì come basata su un complesso di emergenze probatorie globalmente e specificamente vagliate dalla Corte d'appello, che ha escluso la presenza di ogni ragionevole dubbio all'esito di un percorso motivazionale linearmente illustrato ed immune da vizi logico-giuridici, cui il ricorrente non ha opposto rilievi critici tali da inficiare, o incrinare, la complessiva tenuta del discorso argomentativo ivi delineato.

2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, avuto riguardo al consolidato insegnamento di questa Corte (*ex multis* v. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773), secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

3. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760), secondo le correlative statuizioni decisorie in dispositivo meglio precisate.

Nulla, di contro, è dovuto in relazione all'istanza di liquidazione formulata dal difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attesa la condizione ostativa della inammissibilità dell'atto di impugnazione al riguardo espressamente prevista dal disposto di cui all'art. 106, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di




rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, (omissis) (omissis) nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 15 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis

17 4--  


Il Presidente

An! a Pet ell's



**teposItato in Cancelleria**



**17 GEN 2023**

oggi, .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppina C. Rinzele

